



CONSORZIO DI BONIFICA VELIA

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

IL PRESIDENTE

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Delegati n. 8 del 30 luglio 2025 di indizione delle elezioni consortili e n. 17 del 12 dicembre 2025 di convocazione dell'Assemblea dei Consorziati per la elezione del Consiglio dei Delegati;

VISTI la Legge Regionale n. 7/2025 e lo Statuto Consortile vigente;

CONVOCA l'Assemblea dei Consorziati che si terrà domenica 8 febbraio 2026 per la elezione del Consiglio dei Delegati.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8:00 alle ore 20:00 presso i seguenti seggi elettorali:

- **Sezione n. 1 - Mercato Coperto in via Arbosto a Velina in Comune di Castelnuovo Cilento:**
 - **Seggio n. 1** per gli elettori con prevalente contribuzione nei Comuni di Ascea e Pollica
 - **Seggio n. 2** per gli elettori con prevalente contribuzione nel Comune di Casal Velino
 - **Seggio n. 3** per gli elettori con prevalente contribuzione nei Comuni di Castelnuovo Cilento e Ceraso
- **Sezione n. 2 - Sede del Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania, via Zaccaria Pinto, 21 in Vallo della Lucania**
 - **Seggio n. 4** per gli elettori con prevalente contribuzione nei Comuni di Cannalonga, Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania
- **Sezione n. 3 - Sede legale del Consorzio Velia, località Piano della Rocca – complesso Diga Alento in Prignano Cilento**
 - **Seggio n. 5** per gli elettori con prevalente contribuzione nei Comuni di Cicerale, Lustra, Omignano, Orria, Perito, Prignano Cilento, Rutino, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento e Torchiara.

L'elezione del Consiglio dei Delegati si svolge a scrutinio segreto, contemporaneamente e separatamente, fascia per fascia, su presentazione di liste concorrenti di candidati secondo le modalità e le scadenze previste dal vigente Statuto Consortile e dalla Legge Regionale n. 7/2025 del 06/06/2025 e s.m.i.. La presentazione delle liste di candidati verrà ricevuta esclusivamente presso la sede consortile di Prignano Cilento.

Costituisce titolo per l'esercizio di voto l'iscrizione del Consorziato nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, elaborato dai ruoli consortili dell'anno 2024, unitamente alla regolarità contributiva. Se non già posseduta, la regolarità contributiva potrà comunque essere conseguita entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni (**entro il 9 gennaio 2026**).

L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto è depositato presso la sede del Consorzio in Prignano Cilento.

Per qualsiasi informazione in ordine allo stato dei pagamenti, anche al fine di perfezionare la regolarizzazione delle posizioni contributive arretrate, gli uffici consortili sono disponibili ai seguenti recapiti: **PEC consorziovelia@pec.it - telefono 0974 837206** (dalle ore 9.00 alle 13.00 dei giorni feriali non prefestivi).

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Consorzio Velia <http://www.consorziovelia.com>.

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 del vigente Statuto Consortile si riporta di seguito il testo dell'Art. 49 – Aventi diritto al voto.

ESTRATTO STATUTO CONSORTILE

Art. 49

Aventi diritto al voto

1. I proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile obbligati al pagamento dei contributi consortili, in regola con il pagamento degli stessi hanno diritto di elettorato attivo e passivo nell'ambito della fascia di rappresentanza a cui appartengono, in ragione del proprio complessivo carico contributivo. Ai fini dell'elettorato sia attivo che passivo, essi devono essere in regola con il pagamento dei contributi entro il termine di cui all'articolo 24, comma 6 della L.R. n. 7/2025 ovvero entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'assemblea dei consorziati.
2. I soggetti indicati al precedente comma 1 vengono iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto una sola volta, cumulando in capo a ciascuno i contributi pagati anche in riferimento a più immobili di proprietà, anche siti in comuni diversi del comprensorio.
3. In caso di comunione, il cumulo viene effettuato in capo al primo intestatario con riferimento oltre a quelli di proprietà in comunione, anche degli immobili di cui egli sia proprietario a titolo personale ovvero di quelli in proprietà in altra comunione di cui egli sia parimenti primo intestatario. Analogamente si procede, qualora ne ricorrano i presupposti, nei riguardi di altro intestatario della comunione al quale sia stata conferita delega congiunta dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato.
4. Per le persone giuridiche e per i soggetti collettivi in genere l'iscrizione viene fatta cumulando i contributi relativi a tutti gli immobili di proprietà della persona giuridica o del soggetto collettivo, con esclusione di quelli appartenenti, a titolo personale o quale delegato o primo intestatario di comunione, al rappresentante della persona giuridica o del soggetto collettivo; pertanto, in tali fattispecie, il soggetto rappresentante legale potrà esprimere il diritto di elettorato attivo anche più di una volta, rispettivamente per gli immobili di proprietà del medesimo nonché per gli immobili di proprietà della/e persona/e giuridica/e dallo stesso rappresentata/e.
5. Ogni avente diritto al voto, da esercitarsi nella sezione elettorale in cui risulta maggior contribuente, può farsi rappresentare nell'assemblea da altro consorzio iscritto nella stessa fascia e votante nella stessa sezione mediante delega; non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.
6. Per le società e per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali, a meno che non siano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi; per i minori e per gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
7. In caso di comunione, il diritto al voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computando anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto, con dichiarazione dello stesso di inesistenza di deleghe da parte degli altri titolari della comunione resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
8. In ogni caso, i soggetti di cui ai commi 5, 6 e 7 depositano alla segreteria del Consorzio, 20 (venti) giorni prima della riunione dell'assemblea, le relative deleghe o atti abilitanti all'espressione del voto.
9. Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o incaricato del Comune, da personale dipendente del consorzio all'uopo autorizzato ovvero nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
10. Ai consorziati di cui all'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 7/2025, (ovvero gli iscritti nel catasto consortile titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per obbligo di contratto, siano tenuti a pagare e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili) è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo nella fascia di contribuzione attribuita in base all'importo dei contributi spettanti, a condizione che abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi contributivi.
11. Se il consorzio ai sensi del comma 1 ha diritto al voto e riveste nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi dei commi da 2 a 7, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esercita il diritto di voto sia per sé che per gli organismi rappresentati.
12. Le persone giuridiche possono esercitare il proprio diritto all'elettorato passivo per il tramite di un unico soggetto, individuato tra coloro che ne detengono la rappresentanza legale da almeno 20 (venti) giorni prima della riunione dell'assemblea. In tal caso depositano alla segreteria del Consorzio, entro lo stesso termine, l'atto abilitante alla candidatura.